



COMUNE DI MANTOVA

CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Secondo le seguenti norme:

- Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 “Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”. - Art.8 – “Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività”. Prima applicazione”- Allegato A – .
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2013 “Adeguamento alla normativa regionale (D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016) in merito ai criteri per l’insediamento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa” e ss.mm.ii..

Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.in data

INDICE

<i>ART. 1 - DEFINIZIONI</i>	3
<i>ART. 2 - PRINCIPI, FINALITÀ ED OBIETTIVI</i>	3
<i>ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	3
<i>ART. 4 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</i>	4
<i>ART. 5 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E CARATTERISTICHE DEL TIPO DI SOMMINISTRAZIONE</i>	4
<i>ART. 6 - ZONE DI INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</i>	5
<i>ART. 7 – DESTINAZIONE D’USO</i>	5
<i>ART. 8 – INDIVIDUAZIONE E TUTELA DELLE AREE DI PARTICOLARE VALORE STORICO-AMBIENTALE E PAESAGGISTICO</i>	6
<i>ART. 9 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE – MONETIZZAZIONE</i>	7
<i>ART. 10 - ORARIO DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI E REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA</i> ...8	
<i>ART. 11 – VERIFICHE D’IMPATTO SULLA VIABILITÀ</i>	8
<i>ART. 12 - ASPETTI TERRITORIALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E PROGETTUALI</i>	10
<i>ART. 13 – LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE</i>	11
<i>ART. 14 – REGOLAMENTAZIONE E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED IL CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ</i>	13
<i>ART. 15 - DECORO DELLE STRUTTURE</i>	16
<i>ART. 16 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CASI DI REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE</i>	16
<i>ART. 17 - NORME DI RINVIO</i>	17

Art. 1 - Definizioni

1. Agli effetti della presente normativa s'intende per :

- "criteri" : i presenti Criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- "L.R. 38/06" : la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- "criteri regionali": gli Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come dall'allegato A della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 recante "Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 'Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'. Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione;
- "esercizi di somministrazione" ovvero "attività di somministrazione": gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 2 - Principi, finalità ed obiettivi

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 38/06 i presenti criteri si ispirano ai seguenti principi:

- a) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e libera circolazione delle merci;
- b) tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;
- c) evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;
- d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;
- e) valorizzazione e salvaguardia del servizio nelle aree urbane e rurali;
- f) sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico.

2. I criteri, attraverso il completamento e la riqualificazione della rete attuale degli esercizi di somministrazione, si ispirano altresì ai seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che venga migliorata la produttività, la qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) sostenere il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio, in modo che ne sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza sul territorio di esercizi di somministrazione con differenti tipologie di offerta;
- c) promuovere la rivitalizzazione del centro urbano orientando l'insediamento degli esercizi di somministrazione in zone ed aree idonee alla cooperazione con la rete del commercio in sede fissa e con altri servizi, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitano le loro preferenze innescandone la dinamica concorrenziale;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire, denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto di prodotti alimentari, tramite apposito servizio assistito, in locali o aree attrezzati a tal fine, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 38/06. Non rientrano nell'applicazione dei

criteri gli esercizi di somministrazione di cui al comma 6 dell'art. 8 della L.R. 38/06, del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 38/06, e dell'art. 3 della L.R. 38/06.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il relativo rilascio delle autorizzazioni e la verifica delle Segnalazioni Certificate Inizio Attività per variazione dell'attività, sono subordinate all'osservanza dei presenti criteri, nel rispetto dei principi della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e dei contenuti degli indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016 "Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114)", dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2013 "Adeguamento alla normativa regionale (D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016) in merito ai criteri per l'insediamento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa" e s.m.i, d'ora in poi denominato "Piano commerciale".

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 8, comma 6 L.R. 38/06 non sono soggette alle disposizioni dei presenti criteri.

4. Le attività artigianali, intese come attività di produzione di prodotti alimentari (indicativamente: panificatori, pasticcerie, gastronomie, pizze al taglio, gelaterie, yogurtherie, ecc.), i cui prodotti possono essere consumati sul posto di produzione con modalità non assistita, cioè senza essere serviti con l'impiego di personale, pur non essendo intese come esercizi di somministrazione, esclusivamente ai fini delle norme della limitazione all'esercizio di cui ai seguenti articoli 8 e 13, sono equiparate alle attività di somministrazione e denominate esercizi o attività di somministrazione "non assistita". Queste attività sono comprese nella destinazione d'uso "commercio al dettaglio", ai sensi dell'art. 11, comma 1, punto 1), lettera b) del Piano commerciale.

Art. 4 – Definizione di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La "superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

2. La superficie di somministrazione degli esercizi si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

3. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro, adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio del consumatore.

4. Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06 o Segnalazione Certificata Inizio Attività di cui all'art. 12 della L.R. 38/06.

Art. 5 – Tipologia degli esercizi di somministrazione e caratteristiche del tipo di somministrazione

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 38/06, gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia : esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Ai fini della regolamentazione del loro insediamento o trasferimento è possibile far riferimento alle caratteristiche del tipo di somministrazione stabilite dal Regolamento Regione Piemonte n 2/R – 2008, e sono così distinti:

- esercizi di **tipologia 1**: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione ed un eventuale riscaldamento;
- esercizi di **tipologia 2**: somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:
 - a) alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;
 - b) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;
 - c) preparazione e somministrazioni di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature adatte allo scopo;
- esercizi di **tipologia 3**: somministrazione di alimenti di cui alle tipologie 1 e 2, con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;
- esercizi di **tipologia 4**: attività di preparazione alimenti configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

Art. 6 - Zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai fini del riconoscimento delle zone di insediamento degli esercizi di somministrazione, le zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono quelle definite dagli artt. 7 e 8 del Piano commerciale:

- ADDENSAMENTO A.1. (storico rilevante)
- ADDENSAMENTO A.4. (commerciale urbano minore)
- LOCALIZZAZIONE L.1.1 (urbana non addensata)
- LOCALIZZAZIONE L.1.2. (urbana non addensata)
- LOCALIZZAZIONE L.1.3 (urbana non addensata)
- LOCALIZZAZIONE L.1.4 (urbana non addensata)
- AREE URBANISTICHE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI ED ALLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI

2. Le zone riconosciute nel precedente comma 1 sono individuate, delimitate e siglate nella cartografia allegata ai presenti criteri.

3. In tutte le zone l'obiettivo da raggiungere, agendo sul settore del commercio, è quello di facilitare l'accesso per tutte le fasce di popolazione, favorendo il mantenimento ed il recupero di una presenza diffusa e qualificata del servizio, attraverso la presenza di esercizi di somministrazione con differenti tipologie di offerta.

Art. 7 – Destinazione d'uso

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera f) della legge urbanistica regionale 56/77, dell'art. 24, comma 1, sub a) della D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016 e dell'art. 11, comma 1, sub 1) del Piano commerciale, è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che ammette l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Essa è individuata nel Piano regolatore Generale Comunale (d'ora in avanti PRGC) e nei Piani Esecutivi, nel rispetto delle norme regionali in materia edilizia, ed è attribuita, senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili, nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali e nelle altre zone del territorio urbanizzato. Questa destinazione d'uso è integrata al tessuto residenziale, alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso. Ai fini di un corretto inserimento delle attività commerciali nelle aree o edifici cui è attribuita dal P.R.G.C. la presente destinazione d'uso, si intende come *esercizio di somministrazione ovvero pubblico esercizio*, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 2 della L. R. 38/06, salvo quelle regolate da specifiche disposizioni nazionali e regionali, quali:

- a) la somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo);
- b) la somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);
- c) la somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
- d) la somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
- e) la vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Per la localizzazione degli esercizi di somministrazione preesistenti e previsti, la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" deve garantire agli operatori una molteplicità di scelta. Le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PRGC individuano, nel rispetto della D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016 (art. 22, comma 5), gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di somministrazione seguendo le norme dettate dal successivo articolo 9.

3. La destinazione d'uso "commercio al dettaglio" abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme dei seguenti articoli 8, 9, 10, 11,12, 13 e 15, e le norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 8 – Individuazione e tutela delle aree di particolare valore storico-ambientale e paesaggistico

1. Nell'addensamento **A.1. (storico rilevante)** individuato dall'art. 7 del Piano commerciale e dalla relativa cartografia, sono evidenziate le seguenti aree di particolare valore storico-ambientale e paesaggistico:

a) B1 - Area di importanza storico-artistica (fabbricati attorno al Castello):

In quest'area, individuata nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B1**, che comprende il Castello, l'Antica Parrocchia ovvero Chiesa di Santa Maria del Rosario, la Torre Civica (Ciochè dle rönse) ed alcune case di limitate dimensioni, l'impianto urbanistico e l'inserimento paesaggistico non deve essere alterato. L'insediamento, la variazione della superficie di somministrazione ed il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione e di somministrazione "non assistita", è subordinato a criteri di realizzazione edilizia improntati al massimo rispetto delle tipologie e dei materiali tradizionali, indipendentemente dal carattere dell'esercizio, con assoluto divieto di apposizione di insegne luminose e non, e /o esposizione di manufatti non conformi alle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche della zona.

b) B2 -Area di importanza documentario-paesaggistica (via Garibaldi):

L'area corrispondente allo sviluppo viario di Via Garibaldi, individuata nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B2**, ha lo sviluppo caratteristico dei piccoli insediamenti di particolare importanza storica con la disposizione delle case a nastro con cortina continua. L'insediamento, la variazione di superficie di somministrazione ed il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione e di somministrazione "non assistita", è subordinato a criteri di realizzazione edilizia improntati al massimo rispetto delle tipologie e dei materiali tradizionali, indipendentemente dal carattere dell'esercizio, con assoluto divieto di apposizione di insegne luminose e non, e /o esposizione di manufatti non conformi alle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche.

c) B3 - Area di importanza documentario-paesaggistica (tutto l'addensamento A.1. escluse le aree B1 e B2) :

In quest'area, individuata nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B3**, l'insediamento, la variazione della superficie di somministrazione e il trasferimento dell'attività di somministrazione e di somministrazione "non assistita", esclusivamente nei fabbricati individuati ai sensi della legge regionale n. 35 del 14 marzo 1995 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito

comunale”, è subordinato alla compatibilità della destinazione d’uso commerciale con la conservazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche sottoposte a tutela.

Art. 9 - Fabbisogno di parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione – Monetizzazione

1. Il fabbisogno dei posti a parcheggio è obbligatorio e inderogabile ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, di trasferimento di sede e ai fini dei permessi di costruire e deve essere dimostrato in caso di ampliamento della superficie di somministrazione e di SCIA in materia edilizia.

2. La quota di posti a parcheggio per ogni nuovo insediamento, ampliamento della superficie di somministrazione o trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, non soggetta alle norme dell’art. 21, commi 1 e 2 della L.R. 56/77 e dell’art. 12, commi 1 e 2 del Piano commerciale, deve essere reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme della Legge 1150/42, art. 41 modificato dall’ art. 2 della Legge 122/89).

3. Il fabbisogno di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è definito dall’art. 8, comma 3, dei criteri regionali sulla base della estensione della superficie di somministrazione e ubicazione nelle zone di insediamento commerciale e calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

Tabella 1

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (MQ.)	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI DEGLI ADDENSAMENTI A.1. E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI L.1.
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 L.R. 56/77
25 < S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

Tabella 2

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (MQ.)	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A.4. E NELLA AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI A.1. E LOCALIZZAZIONI L.1.
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 L.R. 56/77
35 < S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

4. Il suddetto conteggio non esclude le verifiche urbanistiche di cui all’art. 21, comma 1, sub 3) della L.R. 56/77 che richiedono una superficie di parcheggio pari al 100% della superficie commerciale per nuovi insediamenti e 80% della superficie commerciale per ristrutturazioni di esercizi esistenti (interventi all’interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento). La superficie a parcheggio dovrà pertanto essere la maggiore dei due conteggi, fatto salvo l’obbligo di individuazione del numero di posti auto.

5. La porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all’esterno degli esercizi di somministrazione (dehors), appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, che non sia soggetta a permesso di costruire, non è computata nel calcolo del fabbisogno di posti parcheggio.

6. Il fabbisogno di posti parcheggio non subisce incremento, qualora la superficie utile complessiva degli esercizi di somministrazione, inseriti in un centro commerciale, non sia superiore al 20% della superficie di vendita del centro. Per superfici eccedenti il 20% è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq., ai sensi dell'art. 25, comma 4 della D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016.

7. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a :

- a) 26 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano campagna;
- b) 28 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

8. Per gli esercizi di somministrazione aventi superficie di somministrazione fino ad 100 mq è ammessa la monetizzazione, alle seguenti condizioni:

- a) per esercizi di somministrazione ubicati nell'addensamento A.1. storico rilevante, la monetizzazione è ammessa in misura del 100% della superficie a parcheggio come sopra conteggiata per esercizi con superficie di somministrazione fino a 50 mq, in misura del 50% per esercizi con superfici di somministrazione da 51 a 100 mq; non è ammessa per superfici di somministrazione maggiori di 100 mq;
- b) per esercizi di somministrazione ubicati in aree esterne all'addensamento commerciale urbano minore A.4. ed alle localizzazioni urbane non addensate L.1. , la monetizzazione è ammessa solo se l'esercizio di somministrazione non affaccia su viabilità sovra-comunale e solo nella misura del 50% della superficie necessaria.

9. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti commerciali urbani A.1. e A.4. e localizzazioni L.1. il fabbisogno dei parcheggi è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica funzionali alla zona di insediamento come stabilito dalle norme del PRGC.

Art. 10 - Orario di carico e scarico delle merci e regolamentazione della sosta

1. A norma dell'art. 26 della D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016 , richiamato dall'art. 9, comma 1, dei criteri regionali, l'orario di carico e scarico delle merci per gli esercizi di somministrazione, è regolamentato cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico evitando l'eccessivo aumento dell'inquinamento acustico e atmosferico.

2. A tal fine sono stabiliti i seguenti orari di carico e scarico delle merci:

- a) nell'addensamento A.1. storico rilevante, in considerazione della viabilità che ricalca antichi percorsi non commisurati al traffico veicolare: dalle ore 9:00 alle ore 11:30; dalle ore 15:00 alle ore 17:30 di tutti i giorni feriali. Non sono ammesse operazioni di carico e scarico nei giorni festivi anche infrasettimanali;
- b) nell'area B1, in considerazione dell'orario di apertura al pubblico del Castello, onde non interferire col flusso dei visitatori: dalle ore 7:30 alle ore 10:30; dalle ore 17:30 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali. Non sono ammesse operazioni di carico e scarico nei giorni festivi anche infrasettimanali;
- c) nell'addensamento commerciale urbano minore A.4. e nelle aree esterne agli addensamenti A.1. e A.4. ed alle localizzazioni L.1. solo qualora l'esercizio affacci su viabilità sovra-comunale: dalle ore 9:00 alle ore 11:30; dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 7:00 alle ore 9:00 dei giorni festivi.

3. In considerazione delle dimensioni del Comune e delle relative portate di traffico, non si ritiene necessario provvedere alla regolamentazione della sosta che sarà ovunque gratuita.

4. Eventuali limitazioni orarie di durata della sosta verranno stabiliti da apposite ordinanze emesse ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e relativo Regolamento di esecuzione a seconda della tipologia dell'esercizio di insediamento, definita dall'art. 5 dei presenti criteri.

Art. 11 – Verifiche d'impatto sulla viabilità

1. In funzione delle caratteristiche degli esercizi di somministrazione, di cui al precedente art. 5, ed ai fini della predisposizione degli studi dell'impatto sulla viabilità indotti dal loro insediamento si stabilisce:

- a) l'arco giornaliero dei giorni feriali, sulla base del quale deve essere calcolato il *maggior afflusso viario* ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a), dei criteri regionali:
- esercizi di **tipologia 1**: dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, dalle ore 17:00 alle ore 19:30 ;
 - esercizi di **tipologia 2**: dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, dalle ore 17:00 alle ore 19:30;
 - esercizi di **tipologia 3**: dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, dalle ore 17:00 alle ore 19:30;
 - esercizi di **tipologia 4**: dalle ore 12:00 alle ore 13:00, dalle ore 19:00 alle ore 21:00;
- b) l'arco orario giornaliero dei giorni feriali, sulla base del quale deve essere effettuato il calcolo del *traffico ordinario*, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera b), dei criteri regionali:
- **per tutte le tipologie** dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

3. Le domande di autorizzazione e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (di seguito nominate SCIA) per i casi di ampliamento, con superficie maggiore di mq 80, se non ubicati nell'addensamento commerciale A1, dovranno allegare alla richiesta di nuova autorizzazione, di trasferimento o alla SCIA di ampliamento, uno studio di impatto sulla viabilità asseverato e sottoscritto dal professionista incaricato della sua redazione.

4. Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere effettuato sulla parte della rete viaria che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dagli esercizi di somministrazione. Esso deve comprendere la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali interessati dal maggior afflusso di traffico, in modo che sia garantita un'ideale organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete viaria interessata. In particolare devono essere considerati:

- a) il movimento indotto dalle vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario nelle ore di maggior traffico, pari al valore ottenuto raddoppiando il fabbisogno del numero di posti parcheggio complessivo calcolato in conformità al precedente art. 9;
- b) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore su base oraria stimato nell'arco temporale giornaliero e settimanale, e il maggior valore rilevato nelle stesse fasce orarie nell'arco di quattro settimane continuative. Al traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività commerciali in sede fissa, artigianali di produzione di servizio, commerciali all'ingrosso e commerciali su area pubblica, produttive, in progetto o esistenti, servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) la viabilità perimetrale esterna al parcheggio dedicato, laddove previsto, l'organizzazione e la portata degli accessi; l'organizzazione interna destinata a parcheggio dedicato; in ogni caso devono essere considerate il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e scarico merci.

5. La valutazione dell'impatto sulla viabilità non deve rappresentare un ostacolo alla qualificazione e modernizzazione della rete sugli esercizi di somministrazione, bensì deve contribuire a renderla possibile. Devono pertanto essere dimostrate:

- a) la qualità del servizio, offerto in termini di accessibilità all'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione; gli interventi di organizzazione dell'accessibilità veicolare devono essere ospitati nell'area dedicata ed afferente all'esercizio di somministrazione; ove non sia previsto un parcheggio dedicato ed afferente deve essere dettagliatamente indicata la disponibilità e l'accessibilità ai parcheggi che rendono ammissibile l'insediamento dell'attività;
- b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione, mediante il controllo e la correzione delle esternalità negative, ovvero la correzione dei costi sociali relativi al suo insediamento, quali l'incremento della congestione del traffico e l'incremento dell'inquinamento atmosferico ; sono da evitare soluzioni progettuali che interferiscono sul sistema della viabilità riducendone la capacità e sicurezza.

6. Per i casi previsti dalle norme del presente articolo, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento degli esercizi di somministrazione devono essere concertate con il Comune, con la Provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale, preventivamente all'istanza di autorizzazione degli esercizi di somministrazione e nella SCIA, per i casi previsti dall'art. 12 della L.R. 38/06 e dell'art. 12, comma 8 dei criteri regionali, in caso di ampliamento di superficie di somministrazione, deve essere dato atto dell'avvenuta concertazione. Le soluzioni progettuali concertate

devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo. La realizzazione delle opere è propedeutica all'apertura al pubblico di esercizio di somministrazione.

Art. 12 - Aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le SCIA per gli ampliamenti di superficie, i permessi a costruire e le SCIA in materia edilizia, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali previste nei successivi commi del presente articolo.

2. Le domande di autorizzazione e le SCIA gli ampliamenti di superficie, devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione. Nello studio vengono esaminate le componenti ambientali e paesaggistiche e le componenti progettuali.

3. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al precedente comma 2, sono:

1) **CLIMA ACUSTICO: dimostrazione asseverata** che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a:

- a) macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura permanenti o saltuari, ecc.) nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/09/2004;
- b) traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 11;
- c) potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione del precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco temporale congruo in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico.

2) **ATMOSFERA: dimostrazione asseverata** che sono rispettati i requisiti richiesti dalle leggi relativamente a:

- a) gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) gli impianti di smaltimento dei fumi;
- c) gli effetti indotti del traffico generato non soggetti dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 11.

3) **PAESAGGIO: qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico-ambientale o storico-architettonico, oppure in vicinanza di SIC (Siti d'Importanza Comunitaria), dimostrazione asseverata** che sono state rispettate le norme del P.R.G.C. e le norme di legge.

4. Le componenti progettuali da esaminare nello studio di cui al comma 3 sono:

1) **SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata** che sono rispettati i requisiti di legge;

2) **RIFIUTI: dimostrazione asseverata** corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area, le loro dimensioni ed i percorsi adottati per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati.

3) **BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata** corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89.

5. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento, sono dettagliate nel progetto per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire, e per i casi di SCIA per ampliamento di superficie, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

6. I riferimenti generici alla legge dei precedenti commi sono sviluppati, per ciascun punto e lettera, all'art. 10 dei criteri regionali.

Art. 13 – Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione

1. Fatto salvo l'obbligo generale di rispetto di tutte le norme, di cui al quadro giuridico normativo, che regolano gli esercizi di somministrazione, in particolare per quanto attiene la tutela della salute e sicurezza pubblica, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità del territorio e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nel libero utilizzo degli spazi pubblici, il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento di esercizi di somministrazione e di somministrazione "non assistita", è subordinato a limitazioni dell'attività.

2. B1 - Area di importanza storico-artistica (fabbricati attorno al Castello):

La zona che comprende il Castello, l'Antica Parrocchia ovvero Chiesa di Santa Maria del Rosario, la Torre Civica (Ciochè dle rönse) ed alcune case di limitate dimensioni, è caratterizzata da edifici di alto valore e pregio storico e artistico. La rete viaria è costituita da strade molto strette risalenti al periodo medioevale di cui non è possibile apportarne modifiche, sia nel tracciato che nell'uso, con riferimento alla stabilità dei versanti, e sono presenti numerose unità abitative. Si rende pertanto necessario, nell'interesse pubblico, prescrivere limitazioni dell'attività allo scopo di conseguire la quiete pubblica, intesa come equilibrio tra le modalità di svolgimento delle attività lavorative in genere, lo svolgimento delle attività inerenti il tempo libero ed il riposo delle persone; nonché la protezione della salute dei residenti tenendo conto delle esternalità negative, come il grave intralcio del sistema del traffico e l'inquinamento acustico, pur non contrastandone l'utilità sociale. La zona o area sopra descritta è individuata, nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B1**, come porzione di territorio comunale in cui le modalità di esercizio e di utilizzo delle attività di somministrazione e di somministrazione "non assistita", sono da sottoporre alle seguenti limitazioni, fatte salve quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera a):

- a) l'orario di apertura, in presenza di unità abitative, potrà essere ridotto specialmente nelle ore notturne: da verificarsi in sede di istanza a seconda della tipologia definita dal Regolamento regionale n. 2/R del 03 marzo 2008;
- b) le attività accessorie, di cui all'art. 15 della L.R. 38/06, hanno termine alle ore 24:00;
- c) l'orario dell'attività di somministrazione "non assistita", per le attività artigianali di cui all'art. 3, comma 4, che affiancano alla produzione di alimenti quella di commercio al dettaglio, deve coincidere con quello esercitato nell'esercizio di vicinato, e comunque con limite di apertura fino alle ore 23:00 e non prima delle ore 06:00;
- d) l'orario dell'attività di somministrazione "non assistita", per le attività artigianali che non affiancano alla produzione di alimenti quella di commercio al dettaglio, il limite di apertura è fino alle ore 24:00 e non prima delle ore 06:00;
- e) limitazione o divieto alla circolazione dei veicoli a motore qualora si renda necessario da verificarsi in sede di istanza.

3. B2 -Area di importanza documentario-paesaggistica (via Garibaldi):

L'area corrispondente allo sviluppo viario di Via Garibaldi è caratterizzata dalla disposizione delle abitazioni a nastro con cortina continua, peculiarità dei piccoli insediamenti di particolare importanza storica. La rete viaria è costituita da strade molto strette risalenti al periodo medioevale di cui non è possibile apportarne modifiche, sia nel tracciato che nell'uso. Inoltre sono presenti numerose unità abitative, che rendono l'area densamente abitata. Si rende pertanto necessario, nell'interesse pubblico, prescrivere limitazioni dell'attività allo scopo di conseguire la quiete pubblica, intesa come equilibrio tra le modalità di svolgimento delle attività lavorative in genere, lo svolgimento delle attività inerenti il tempo libero ed il

riposo delle persone; nonché la protezione della salute dei residenti tenendo conto delle esternalità negative, come il grave intralcio del sistema del traffico e l'inquinamento acustico, pur non contrastandone l'utilità sociale. La zona o area sopra descritta è individuata, nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B2**, come porzione di territorio comunale in cui le modalità di esercizio e di utilizzo delle attività di somministrazione e di somministrazione "non assistita", sono da sottoporre alle stesse limitazioni dell'area B1, fatte salve quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

4. B3 - Area di importanza documentario-paesaggistica (tutto l'addensamento commerciale storico rilevante A.1. escluse le aree B1 e B2):

L'area costituita dal vecchio impianto urbanistico avente carattere documentario-paesaggistico (art. 9, comma 2 del PRGC), corrisponde a quella dell'addensamento storico rilevante A.1., sottratte le aree B1 e B2. La rete viaria è costituita da strade molto strette di cui non è possibile apportarne modifiche, sia nel tracciato che nell'uso. Inoltre sono presenti numerose unità abitative, che rendono l'area densamente abitata. Si rende pertanto necessario, nell'interesse pubblico, prescrivere limitazioni dell'attività allo scopo di conseguire la quiete pubblica, intesa come equilibrio tra le modalità di svolgimento delle attività lavorative in genere, lo svolgimento delle attività inerenti il tempo libero ed il riposo delle persone; nonché la protezione della salute dei residenti tenendo conto delle esternalità negative, come il grave intralcio del sistema del traffico e l'inquinamento acustico, pur non contrastandone l'utilità sociale. La zona o area sopra descritta è individuata, nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B3**, come porzione di territorio comunale in cui le modalità di esercizio e di utilizzo delle attività di somministrazione e di somministrazione "non assistita", sono da sottoporre alle stesse limitazioni dell'area B1 e B2, fatte salve quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).

5. B4 – Area residenziale nord/ovest

La zona che confina a nord con il Comune di Saluzzo (via Bodoni), a est con l'addensamento A.4., a sud con l'addensamento A.1. ed a ovest con la zona collinare, è caratterizzata da insediamenti residenziali, così come risulta dal PRGC (art. 33 e 34 delle NTA) con alta densità di popolazione tra cui l'istituto geriatrico polifunzionale "Residenza Maero", per cui è necessario, nell'interesse pubblico, prescrivere delle limitazioni dell'attività allo scopo di conseguire la quiete pubblica intesa come equilibrio tra le modalità di svolgimento delle attività lavorative in genere, lo svolgimento delle attività inerenti il tempo libero ed il riposo delle persone.

La zona o area sopra descritta è individuata, nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B4**, come porzione di territorio comunale da sottoporre alle seguenti limitazioni dell'attività:

- a) la nuova apertura o il trasferimento degli esercizi di somministrazione è limitato agli esercizi aventi le caratteristiche funzionali alla Tipologia 1, definite dal Regolamento regionale n. 2/R del 03 marzo 2008, con l'inibizione alle restanti tipologie;
- b) l'orario di apertura è il seguente:
 - dal 1° aprile al 31 ottobre: dalle ore 6:00 alle ore 22:00
 - dal 1° novembre al 31 marzo: dalle ore 06:00 alle ore 20:00
- c) la nuova apertura o il trasferimento delle attività artigianali, definite dal precedente art. 3, comma 4, come esercizi di somministrazione "non assistita", sono soggette alle stesse limitazioni di cui alla lettera b).

6. B5 – Area residenziale nord/est

La zona o area che confina a nord con l'area produttiva di nuovo impianto (art. 37 delle NTA del PRGC), a est con la ferrovia, a ovest con l'addensamento commerciale urbano minore A.4. e a sud con la Strada Provinciale SP1 (via Stazione) è caratterizzata da insediamenti residenziali, con alta densità di popolazione, così come risulta dal PRGC (art. 33 e 37 NTA), per cui si ritiene necessario, nell'interesse pubblico prescrivere, nella medesima, delle limitazioni allo scopo di conseguire la quiete pubblica intesa come equilibrio tra le modalità di svolgimento delle attività lavorative in genere, lo svolgimento delle attività inerenti il tempo libero ed il riposo delle persone.

La zona predetta è individuata, nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B5**, come porzione di territorio comunale da sottoporre alle seguenti limitazioni dell'attività:

- a) la nuova apertura o il trasferimento degli esercizi di somministrazione è limitato agli esercizi aventi le caratteristiche funzionali alla Tipologia 1, definite dal Regolamento regionale n. 2/R del 03 marzo 2008, con inibizione alle restanti categorie;
- b) l'orario di apertura è il seguente:
 - dal 1° aprile al 31 ottobre: dalle ore 6:00 alle ore 22:00
 - dal 1° novembre al 31 marzo: dalle ore 06:00 alle ore 20:00;

- c) la nuova apertura o il trasferimento delle attività artigianali, definite dal precedente art. 3, comma 4, come esercizi di somministrazione “non assistita”, sono soggette alle stesse limitazioni di cui alla lettera b).

7. B6 – Area residenziale sud/est

La zona o area che confina a nord con la Strada Provinciale SP1 (via Stazione), a est con la ferrovia e tratto di via Matteotti (cimitero), a ovest con la Strada Provinciale SP 589 (Strada Statale). e a sud con i confini col Comune di Verzuolo è caratterizzata da insediamenti residenziali, con alta densità di popolazione, così come risulta dal PRGC (art. 33 NTA), escluse le aree ove sono inserite le Localizzazioni L.1.1 – L1.2. – L1.4., per cui si ritiene necessario, nell’interesse pubblico prescrivere, nella medesima, delle limitazioni allo scopo di conseguire la quiete pubblica intesa come equilibrio tra le modalità di svolgimento delle attività lavorative in genere, lo svolgimento delle attività inerenti il tempo libero ed il riposo delle persone.

La zona predetta è individuata, nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B6**, come porzione di territorio comunale da sottoporre alle seguenti limitazioni dell’attività:

- l’apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione è limitato agli esercizi aventi le caratteristiche funzionali alla Tipologia 1, definite dal Regolamento regionale n. 2/R del 03 marzo 2008, esclusi i fabbricati d’affaccio su Strada Statale (SP 589) ove il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande è consentito anche alle restanti tipologie;
- l’orario di apertura è il seguente per gli esercizi di tipologia 1:
dal 1° aprile al 31 ottobre: dalle ore 6:00 alle ore 22:00
dal 1° novembre al 31 marzo: dalle ore 06:00 alle ore 20:00;
- l’orario di attività degli esercizi delle restanti tipologie non subisce limitazioni;
- l’apertura o il trasferimento delle attività artigianali, definite dal precedente art. 3, comma 4, come esercizi di somministrazione “non assistita”, sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera b) ove l’esercizio è limitato alla Tipologia 1;
- l’apertura o il trasferimento delle attività artigianali, definite dal precedente art. 3, comma 4, come esercizi di somministrazione “non assistita”, insediate nei fabbricati d’affaccio su Strada Statale non sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera b).

Tabella 3

APERTURE E TRASFERIMENTI CONSENTITI NELLE AREE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI (art 8 e art. 13)					
Aree sottoposte a limitazioni	Esercizi di somministrazione				Esercizi di somministrazione “non assistita”
	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3	Tipologia 4	
B1 (art. 8)	SI	SI	SI	SI	SI
B2 (art. 8)	SI	SI	SI	SI	SI
B3 (art. 8)	SI	SI	SI	SI	SI
B4 (art. 13)	SI	NO	NO	NO	SI
B5 (art. 13)	SI	NO	NO	NO	SI
B6 (art. 13)	SI	SI ¹	SI ¹	SI ¹	SI
NOTE					
¹ solo fabbricati di affaccio su Strada Statale (SP 589)					

Art. 14 – Regolamentazione e modalità del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività

1. Il continuo adattamento degli esercizi di somministrazione e l’organizzazione dei locali alle mutevoli esigenze del consumatore che si concretizza in nuove aperture, nei trasferimenti della loro ubicazione e nelle modifiche delle superfici destinate alla somministrazione, deve avvenire nel rispetto dei presenti criteri, dei criteri regionali e secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. Le nuove aperture e i trasferimenti di sede, non sono soggette ad alcuna limitazione, né quantitativa, né per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 41 della Costituzione; nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; nell’art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; nell’art. 31, comma 2, e nell’art 34, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall’art. 1, comma 1, sub a, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le nuove aperture e i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono consentite a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima, dall'art. 71 del D. Lgs. 6 marzo 2010, n. 59 e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

4. Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06, che è rilasciata nel rispetto:

- a) delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b) delle norme di pubblica sicurezza previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (di seguito T.U.L.P.S.), dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (di seguito Reg. T.U.L.P.S.);
- c) del D.M. 17 Dicembre 1992, n.564 circa la sorvegliabilità dei locali;
- d) delle disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dei presenti criteri.

5. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono consentiti nell'ambito del comune, sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06, nel rispetto:

- a) delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b) delle norme di pubblica sicurezza previste dal T.U.L.P.S., dal Reg. T.U.L.P.S.;
- c) del D.M. 17 Dicembre 1992, n.564 circa la sorvegliabilità dei locali;
- d) delle disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dei presenti criteri.

6. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06, nel rispetto delle norme di cui al precedente comma, con esclusione del rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 9 (fabbisogno di parcheggi – monetizzazione) e 11 (verifiche d'impatto sulla viabilità).

7. Le variazioni della superficie di somministrazione (ampliamento o riduzione) sono soggette a SCIA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38/06 nel rispetto delle:

- a) disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b) norme di pubblica sicurezza previste dal T.U.L.P.S., dal Reg. T.U.L.P.S.;
- c) disposizioni del D.M. 17 Dicembre 1992, n.564 circa la sorvegliabilità dei locali;
- d) disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dei presenti criteri.

8. Il subingresso alla titolarità o gestione degli esercizi di somministrazione è soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 38/06 nel rispetto delle:

- a) disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b) norme di pubblica sicurezza previste dal T.U.L.P.S., dal Reg. T.U.L.P.S.;
- c) disposizioni del D.M. 17 Dicembre 1992, n.564 circa la sorvegliabilità dei locali.

9. Le istanze di apertura e di trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione sono compilate dall'impresa su apposita modulistica predisposta dal comune e inviate esclusivamente in modalità telematica, in applicazione delle disposizioni del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, allo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Manta tramite il sito web www.impresainungiorno.gov.it

10. Le SCIA di subingresso alla titolarità o alla gestione e di variazione della superficie di somministrazione sono compilate ed inviate dall'impresa con le stese modalità di cui al comma precedente.

11. Lo SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione ed i relativi allegati all'ufficio competente. La ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ed a seguito del suo rilascio l'attività inizia immediatamente.

12. Le domande pervenute tramite posta ordinaria (modalità cartacea) o per posta elettronica certificata del comune (PEC) o via fax non verranno accolte. Qualora venga a verificarsi il mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici messi disposizione dell'impresa dal SUAP per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura dell'ufficio competente, è possibile inviarle per posta ordinaria o via fax o PEC (art. 38 del D.P.R. 445/2000). In tal caso, entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'impresa è tenuta a provvedere all'invio telematico, di cui al precedente comma 9, della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi della trasmissione (art. 8, commi 1 e 2, Decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per la semplificazione normativa del 10/11/2011).

Tabella 4

<i>Tabella riassuntiva della normativa e dei criteri a cui sono soggetti gli esercizi di somministrazione</i>	NUOVA APERTURA (autorizzazione)	TRASFERIMENTO DI SEDE (autorizzazione)		VARIAZIONI DI SUPERFICIE (SCIA)	SUBINGRESSO ALLA TITOLARITÀ O GESTIONE (SCIA)
		Nel territorio del comune	Nello stesso addensamento o localizzazione		
Disposizioni igienico-sanitarie	SI	SI	SI	SI	SI ¹
Norme T.U.L.P.S. e Reg. T.U.L.P.S	SI	SI	SI	==	SI
Sorvegliabilità locali D.M. 564/92	SI	SI	SI	SI ²	SI ²
Destinazione d'uso (art. 7)	SI	SI	SI	NO	NO
Limitazioni in aree di particolare valore storico-ambientale e paesaggistico (art.8) ³	SI	SI	SI	NO	NO
Fabbisogno di parcheggi (art. 9)	SI	SI	NO	SI	NO
Orario di carico e scarico e regolamentazione della sosta (art. 10)	SI	SI	SI	SI	NO
Verifiche d'impatto sulla viabilità (art.11)	SI	SI	NO	SI	NO
Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali (art.12)	SI	SI	SI	SI	NO
Limitazioni all'esercizio (art.13) ⁴	SI	SI	NO	NO	NO
NOTE					
¹ SCIA di NOTIFICA DI INIZIO O VARIAZIONE DI ATTIVITÀ ai sensi dell'art. 6 Regolamento CE n. 852/2004 all'ASL CNI					
² in caso di variazione dei parametri					
³ esercizi ubicati nelle aree B1, B2 e B3 dell'addensamento A.1. storico rilevante					
⁴ esercizi ubicati nelle aree B4, B5 e B6					

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le istanze dovranno contenere:

- a) i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate: una per la presentazione dell'istanza e l'altra necessaria per il titolo autorizzatorio (art. 3 Decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per la semplificazione normativa del 10/11/2011);
- b) le attestazioni, sotto forma di autocertificazione, circa i requisiti di onorabilità e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme, prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali;
- c) la documentazione richiesta dalla normativa vigente nel rispetto delle presenti norme, delle norme di pubblica sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti.

14. Il termine temporale per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione ed i termini di istruttoria delle SCIA entro il quale l'Ufficio Polizia Amministrativa può eventualmente richiedere integrazioni istruttorie ed oltre il quale scatta il silenzio-assenso, è stabilito in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della istanza o dalla presentazione della SCIA, (Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 36 del 30/06/2010), nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla L.R. n. 38/06 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 15 - Decoro delle strutture

1. Il P.R.G.C. dovrà contenere indicazioni specifiche per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande relativamente alle dimensioni, ai materiali, alle caratteristiche costruttive e decorative delle vetrine, delle insegne pubblicitarie e degli accessi su spazio pubblico e alle caratteristiche costruttive e decorative delle aree variamente delimitate - coperte o scoperte - poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso, con particolare riguardo all'addensamento A1 ed alle aree esterne allo stesso nel rispetto dell'impianto architettonico ed urbanistico tradizionale di queste aree:

B1 - Area di importanza storico-artistica (fabbricati attorno al Castello):

L'insediamento ed il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione e somministrazione "non assistita", è subordinato a criteri di realizzazione edilizia improntati al massimo rispetto delle tipologie e dei materiali tradizionali, indipendentemente dal carattere dell'esercizio con assoluto divieto di apposizione di insegne luminose e non, e /o esposizione di manufatti non conformi alle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche della zona;

B2 - Area di importanza documentario-paesaggistica (via Garibaldi):

L'area corrispondente allo sviluppo viario di Via Garibaldi, individuata nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B2**, ha lo sviluppo caratteristico dei piccoli insediamenti di particolare importanza storica con la disposizione delle case a nastro con cortina continua. L'insediamento, la variazione di superficie di somministrazione ed il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione e di somministrazione "non assistita", è subordinato a criteri di realizzazione edilizia improntati al massimo rispetto delle tipologie e dei materiali tradizionali, indipendentemente dal carattere dell'esercizio, con assoluto divieto di apposizione di insegne luminose e non, e /o esposizione di manufatti non conformi alle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche;

B3 - Area di importanza documentario-paesaggistica (tutto l'addensamento commerciale storico rilevante A.1. escluse le aree B1 e B2) :

In quest'area, individuata nella cartografia allegata ai presenti criteri con la sigla **B3**, l'insediamento, la variazione della superficie di somministrazione e il trasferimento dell'attività di somministrazione e di somministrazione "non assistita", nei fabbricati individuati ai sensi della legge regionale n. 35 del 14 marzo 1995 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale", è subordinato alla compatibilità della destinazione d'uso "commercio al dettaglio" con la conservazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche sottoposte a tutela.

2. Il P.R.G.C. dovrà contenere indicazioni anche per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande insediati o da insediare nelle localizzazioni L.1., nell'addensamento A.4. nonché nelle aree esterne agli addensamenti e alla localizzazioni. In tali ambiti le suddette caratteristiche dovranno essere individuate nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi o, in caso di aree già realizzate dovranno adeguarsi alle caratteristiche già approvate per gli altri edifici.

3. Negli ambiti sopra indicati, gli inserimenti di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le variazioni edilizie di quelli esistenti saranno valutati dalla commissione edilizia al fine di garantire la compatibilità architettonica con l'intorno edilizio.

Art. 16 – Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione é revocata nei casi previsti dall'art. 16 della L.R. 38/2006.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. La revoca dell'autorizzazione o il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a SCIA, sono disposti inoltre per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della L.R. n. 38/06, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente provvedimento.

4. Il comune esercita una costante attività di controllo sulla veridicità delle SCIA e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni tramite la Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio e Attività Produttive, nonché il controllo delle dichiarazioni asseverate nei casi previsti tramite l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano i criteri regionali ovvero gli Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come dall'allegato A della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 recante "Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 'Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande'. Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione; per "esercizi di somministrazione" gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.